



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 18 maggio 2015, n. 180

Art. 14 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. proroga coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra da taglio in località "Sant'Angelo" Fg. 54 ptc. 35-36-55-94-95-96-97-100-114-52 del Comune di TRANI BT

Società CO.M.ECO. S.a.s. di Rinaldi luigi &. Via Andria - Vicinale Crocifisso, 16 - 76125 Trani BT - P. IVA 04049820725

L'anno 2015, addì 18 del mese di maggio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

Viste la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- La società CO.M.ECO. S.a.s (ex S.r.l.), con DDPGR n. 255 del 25 feb 1993 è stata autorizzata all'esercizio di attività estrattive in loc. Sant'Angelo del Comune di Trani BT su area di cava ricadente in fg.54 parte di ptc.Ile 94-95-96-97;
- con Decreto dell'Assessore n. 20min/1996, previa rinuncia alla suddetta autorizzazione, è stato autorizzato nuovo progetto di cava a favore della stessa CO.M.ECO S.a.s., su area in loc. Sant'Angelo del Comune di Trani BT, ricadente in fg. 54 ptc.Ile 35-36-55-94p-97p-100 e 114, fino al 7 giugno 2006;
- con altro Decreto dell'Assessore all'industria della Regione Puglia n. 21/min/1996 e succ. Determinazione dirigenziale n. 104/2000, parte della vecchia cava, ricadente in loc. Sant'Angelo, fg. 54 ptc.Ile 94p-96pe 97p del Comune di Trani BT è stata autorizzata a favore della società Laboratorio Marmi Vasallucci di Vasallucci Nicola e Antonio sdf;
- con l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, è stata decretata la cessazione del DDPGR 255/1993;
- in data prot. 38/min/1996 /2004 la società Laboratorio Marmi Vasallucci deposita istanza di proroga della suddetta autorizzazione;
- in data prot. 38/min/996 del 23 giu 2004 la precitata società presenta ulteriore domanda di trasferimento e proroga del decreto n. 21/min/1996 a favore della società CO.M.ECO s.a.s.;
- con istanza in pari data, la società CO.M.ECO S.a.s. chiede il subentro e la proroga per l'esercizio di attività estrattiva sull'area di cui al dec. 21/min/1996;
- il trasferimento del decreto 21/min/1996 e 104/2000 avviene con determina n. 90/2011 a favore della CO.M.ECO.S.a.s, che subentra a tutti gli effetti di legge nella titolarità della cava, al fine di eseguire le opere di messa in sicurezza del sito e di recupero ambientale, fino al 30 gen 2014;
- la società CO.M.ECO S.a.s. è, pertanto titolare dell'area di cava ricadente in agro di Trani BT loc. Sant'Angelo, fg. 54 ptc.Ile 35-36-55-94-96-97-100 e 114 ed esigua parte della ptc.Ila 95, già autorizzata con il DDPGR 255/1993 e ricompresa nel progetto originario, ancorchè non citata nei provvedimenti successivi;
- l'area di cava autorizzata con i precitati provvedimenti, nella sua totalità, costituisce un unico luogo di lavoro, individuato catastalmente in agro di Trani BT al fg. 54 ptc.Ile 35-36-55-94-95-96-97-100-114;
- con riferimento al procedimento di proroga dell'autorizzazione, è stato acquisito in atti documentazione

integrativa. In particolare un piano topografico quotato dell'intera area, alla data del 28 nov 2013, in atti prot. 2063 del 7 feb 2014;

- in data 3 ott 2014 è stato elevato verbale di accertamento infrazioni n. 9/2014, per lavori di coltivazione effettuati in difformità al progetto approvato con i provvedimenti autorizzativi di cui sopra, ovvero scavi non conformi sulle ptc. Ite 94-95 e 97, nonché scavi non autorizzati sulla ptc. Ila 52 parte. Con memoria difensiva in atti, l'esercente ha sostenuto di non aver realizzato lo scavo sulla ptc. Ila 52, ma di aver acquistato il terreno, nello stato in cui si trova;

- con determinazione dirigenziale n. 384/2014, anche per ragioni di sicurezza, sono stati sospesi i lavori di coltivazione su tutta l'area di cava ricadente in agro di Trani al fg. 54 ptc. Ite 35-36-55-94-95-96-97-100-114 e 52, fino alle conclusive determinazioni sulle istanze di proroga in atti;

- con la stessa determinazione si è provveduto a imporre prescrizioni ai fini della sicurezza di cantiere ed ai fini del ripristino ambientale dei luoghi, con particolare riferimento alla ptc. Ila 52, sulla quale risultano accertati scavi non autorizzati, ancorché non imputabili all'esercente;

- La precitata determinazione n. 384/2014 obbliga, altresì, l'esercente a depositare il progetto di cava adeguato e comprensivo delle opere di ripristino ambientale dell'area esaurita e/o oggetto di abuso, nonché gli interventi di messa in sicurezza, al fine di consentire la ripresa dei lavori di coltivazione;

- L'AdB della Puglia, con nota prot. 16670 del 19 dic 2014, pur rilevando che l'area è compresa in zone classificate come "fasce di pertinenza fluviale" ai sensi degli artt. 6 e 10 della NTA del PAI, esaminato lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica già prodotto dal proponente in occasione di altra istanza di ampliamento, sulla quale si è già espressa con nota prot. 5525/2007 e 1485/2008, esprime parere di compatibilità dell'istanza con i vincoli di competenza;

- Con documentazione in atti prot. 5105 del 31 ago 2007, è dichiarato che l'area non ricade in zona Sic e/o ZPS; con ulteriore documentazione in data prot. 5376 del 21 apr 2015, è dichiarato che:

- l'area non risulta in contrasto con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

- Il PUG di Trani prevede l'area a destinazione agricola con prevalente definizione ad Ambito Territoriale Esteso di tipo "D". La prevalente giurisprudenza non prevede l'obbligo di Autorizzazione Paesaggistica per il rilascio della proroga;

- la sicurezza idraulica del sito è garantita da un franco di roccia interposto tra la quota finale di scavo e l'area di intervento;

- Il Comune di Trani, nell'ambito del procedimento relativo a istanza di ampliamento della cava in argomento, preso atto del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 2 del 6 feb 2014, ritenendo che la città di Trani è naturalmente vocata all'attività di cava e che la stessa ricade in zona di scarso interesse panoramico;

- Con relazione di stabilità, in data marzo 2015, ex Ordinanza 3/2011, è dichiarato che "in nessun punto della cava vi è pericolo di franamento e/o caduta massi che possano procurare danni ai lavoratori presenti in cava";

- Vista la documentazione scritto-grafica allegata all'istanza di proroga ed, in particolare, il progetto di cava adeguato/aggiornato in atti prot. A00089/5376 del 21 apr 2015, che prevede interventi di recupero ambientale dell'area di cava esaurita e contestuale coltivazione del giacimento residuo sulla parte residuale di terreni (mq. 15.400 circa) autorizzati con il Decreto n. 20/min/1996. l'intervento nella sua totalità ricade in agro di Trani BT al fg. 54 ptc. Ite 35-36-55-94-95-96-97-100-114 e 52 di superficie circa mq. 39.624; l'area sarà coltivata fino alla quota finale di scavo, prevista a circa +49 slm, raggiungendo una profondità di scavo, compatibilmente con lo stato dei luoghi, di circa di 25 metri, mediante realizzazione di n. 2 gradoni e pedata intermedia di mt. 6; le opere di recupero ambientale saranno realizzate in modo contestuale ai lavori di coltivazione e consistono nel trasferimento del materiale residuo di cava, attualmente presente sull'area di prossima coltivazione, sulle aree di cava già esaurite e interessate da intervento di ripristino e recupero. A fine coltivazione l'intervento di recupero ambientale prevede il ricolmo del sito e la sua destinazione all'originario uso agricolo mediante impianto di alberi di

ulivo;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008 in atti prot. 5376/2015, dalla quale si rileva che il materiale residuo di estrazione non è classificabile "rifiuto";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 1290/VIA/B7 del 07 feb 2003, con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare le sentenze e/o ordinanze TAR Puglia - Bari nn. 2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 149/2008 e 317/2009;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità del proponente, giusta: a) atto di compravendita per notaio Amelia Cinquepalmi in data 24 gen 2012 - Rep 1487 Racc 973 (ptc. 97 e 52); b) atto di compravendita per notaio Antonella Busseti in data 23 set 2013 rep 4.110 Racc 2.324 (ptc. 55-94-95-96) c) atto di compravendita per scrittura privata, in data 6 mag 1992, autenticata da notaio Giuseppe Di Gregorio Rep 12504 Racc 5185 e registrato a Trani il 11 mag 1992 al n. 519 (ptc. 100-36-114); d) atto di compravendita per scrittura privata, in data 10 mag 2001, autenticata da notaio Giuseppe Di Gregorio Rep 20565 Racc 10.719 e registrato a Trani il 15 mag 2001 al n. 630 (ptc. 113); e) atto di compravendita in data 13 gen 1993 per notaio Pietro Consiglio Rep 15.921 Racc 5.216 (ptc.35-12);
- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche per condurre l'attività estrattiva;
- l'area non ricade in zone SIC e/o ZPS e non ricade in ATE di tipo "A" oppure "B";
- il sito di cava risulta ampiamente interessato da lavori di coltivazione mineraria autorizzata, nonché scavi accertati con verbale n. 9/2014 e che, pertanto l'intervento in progetto prevede, altresì, interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dei luoghi;
- il giacimento non risulta esaurito, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di proroga e successive integrazioni, e che sussistono motivati interessi di sviluppo economico a motivo della richiesta proroga;

Ritenuto di poter concedere alla società CO.M.ECO S.a.s. di Rinaldi Luigi & C. la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento, compreso la realizzazione delle opere di ripristino dello scavo accertato con verbale n. 9/2014;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente;

Visti gli atti di ufficio e la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Preso atto della regolarità ed ammissibilità dell'istanza in oggetto e della documentazione di progetto;

Preso atto della soluzione progettuale aggiornata, in atti prot. A00089/21 apr 2015/n.5376, ritenuta conforme alle direttive dirigenziali, dal punto di vista tecnico e amministrativo, nonché in termini di sicurezza, con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. È autorizzata la proroga della coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra da taglio ricadente in agro di Trani BT al fg. 54 ptc. Ite 35-36-55-94-95-96-97-100-114, nonché la ptc. 52, per le motivazioni espresse in narrativa, fino al 30 mag 2027 a favore della società CO.M.ECO. S.a.s. di Rinaldi Luigi & C. - P.IVA P.IVA 04049820725;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. 8 vertici da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015); il numero di individuazione del pilastrino da I a 8 così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. Sono autorizzare le opere di recupero e ripristino ambientale delle aree di cava in progetto, compreso le opere di ripristino della ptc. Ite 52 e delle ulteriori aree oggetto di verbale n. 9/2014, secondo le modalità previste in progetto adeguato in atti prot. A00089/21 apr 2015/n.5376, e con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento

4. Prescrizioni e obblighi ulteriori dell'esercente:

a. deve trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Controllo e Gestione del Prae, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1.000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla

- stabilità delle fronti di cui alle Ordinanze dirigenziali n. 2 e 3 del 2011;
- b. apporre all'ingresso della cava un cartello identificativo della cava, con le indicazioni di cui all'Ordinanza n. 1/2011;
- c. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione del versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - viale delle Magnolie, n.6/8 - Modugno BA;
- d. deve condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di ripristino e recupero ambientale delle aree di cava secondo le modalità previste in progetto aggiornato, agli atti di questo Ufficio prot. A00089/21 apr 2015/n.5376, ed alle prescrizioni imposte con il presente provvedimento;
- e. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- f. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- g. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 3;
- h. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;
- i. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero, si stabilisce l'importo di EURO 153.000,00 (eurocentocinquantatremila/00), come garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fideiussoria, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- j. Il presente provvedimento è valido fino al 30 mag 2027, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- k. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero ambientale;
- l. l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
- m. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;
- n. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Regione Puglia - Ufficio Controllo e Gestione del Prae, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, ove previsto dalle leggi vigenti, giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel

periodo di vigenza del presente provvedimento;

p. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, di tutela paesaggistica e ambientale, ecc., nonché gli esiti di eventuali procedimenti giudiziari in corso sull'area in oggetto;

q. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

r. la presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

s. deve comunicare alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

t. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

5. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonché, i pilastrini come indicato in planimetria allegata;

b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto in atti prot. A00089/21 apr 2015/n.5376 e con le prescrizioni, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento ai sensi di legge, che qui si intendono integralmente trascritte, in particolare:

- la distanza del ciglio superiore di scavo dalla linea di confine sarà mantenuta, compatibilmente con lo stato attuale dei luoghi, a misura non inferiore a mt. 10 (dieci);

- a garanzia di sicurezza, lo scavo deve arretrare di mt. 50 a dx e Sx della linea del metanodotto che attraversa le attigue ptc. 13 e 113;

- l'utilizzo esclusivo delle macchine da cantiere non deve arrecare danno alla stabilità della linea del gasdotto;

- la profondità dello scavo sarà realizzata nel rispetto delle opere in progetto;

- L'estrazione del materiale sarà condotta con il metodo a gradoni intervallati da pedate di larghezza mt. 6, fino alla profondità di circa mt. 25 sotto piano campagna;

- Il ciglio superiore dello scavo sarà mantenuto a distanza non inferiore a mt. 20 dalle strade a confine;

- garantire il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;

- garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere;

- tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;

- assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;

- porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire la relativa autorizzazione alla emissione delle polveri, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;

- impedire fenomeni di accumulo e ristagno di acqua in cava;

- l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi"

c) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente

normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

d) Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il materiale accantonato già presente in sito e/o il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e/o il materiale inerte residuo di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali provenienti dall'esterno cava deve essere preventivamente autorizzato da questo ufficio e/o da altra autorità competente;

e) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, acustica, ecc. ecc.;

f) La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il preliminare parere favorevole dell'Autorità competente;

g) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

h) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

i) L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

j) Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

k) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da Leggi vigenti;

l) Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

m) Il provvedimento è redatto nella forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

n) Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio o suo delegato, ex l.r. 37/85 e s.m.i., ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia alla società CO.M.ECO. s.a.s. di Rinaldi Luigi & C., Via Andria-Vicinale Crocifisso, 16- 76125 Trani, al Sig. Sindaco del Comune di TRANI BT,

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 12 facciate e un allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

